



Città di Marano di Napoli

Città Metropolitana di Napoli i

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Con i poteri:

- DELLA GIUNTA COMUNALE
 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale

Numero 140 del 23.11.2017

Oggetto : Modifica al Regolamento comunale IUC –Riduzioni TARI

L'anno 2017 il giorno 23 del mese di Novembre alle ore 17,00 nella sede Comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria nominata con D.P.R. in data 30 dicembre 2016 nelle seguenti persone :

Cognome	Nome	P	A
Reppucci	Antonio		x
De Caro	M.Lodovica	x	
Greco	Francesco	x	

Constatato il numero legale degli intervenuti;
Partecipa il Segretario Generale dott. Alberto Zurlo.

CITTA' DI MARANO DI NAPOLI

(Città Metropolitana di Napoli)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA ADOTTATA
CON I POTERI : () GIUNTA COM.LE - (X) DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: : Modifica Regolamento comunale IUC – Riduzioni TARI

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49,1°c. e 147 bis T.U. N.267/2000 e ss.mm.it) e art. 3 Reg.to controlli interni.

si esprime parere **FAVOREVOLE**, e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa.

() si esprime parere **SFAVOREVOLE** per il seguente motivo:.....

A T T E S T A

Che la stessa () comporta- () non comporta oneri economici a carico del Comune

Il Dirigente Area

li

6/11/17

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (art.49,1°c.e 147 bis T.U. n. 267/2000 e ss.mm.ii) e art.3 Reg. controlli interni .

AREA ECONOMICA FINANZIARIA

si esprime parere **FAVOREVOLE** e ne attesta la regolarità e correttezza amm.va

() si esprime parere **SFAVOREVOLE** per il seguente motivo.....

() atto che non necessita di parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

li

6/11/17

Il Dirigente Area.....

PARERE DI CONFORMITA'

Alle norme legislative, statutarie e regolamentari , ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett.a) del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.,

FAVOREVOLE.....

() **SFAVOREVOLE**.....

23.11.17

IL SEGRETARIO GENERALE



Comune di Marano di Napoli

Provincia di Napoli

Area Economico Finanziaria

RELAZIONE ISTRUTTORIA

OGGETTO: MODIFICHE DEL REGOLAMENTO IUC - TARI DEL COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

PREMESSO CHE:

- Il Regolamento comunale della IUC (IMU, TARI e TASI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 09/09/2014 disciplina l'imposta IUC nelle sue componenti IMU, TARI e TASI;.
- L'art. 40 di tale Regolamento, rubricato "*Riduzioni ed esenzioni per utenze domestiche*", individua e definisce i casi di riduzione delle utenze domestiche per reddito o per altre situazioni.
- In particolare la lettera D del comma 1 del citato art. 40, prevede una riduzione collegata al reddito del nucleo familiare;

CONSIDERATO che:

- il meccanismo previsto dal citato comma 1, lettera D, dell'art. 40 comporta meccanismi di verifica complessi e dispendiosi per l'Ente;
- nell'anno 2015 l'ISEE è stato profondamente rinnovato sia dal punto di vista delle regole di calcolo sia nelle procedure. Il nuovo ISEE, per essere ancora più equo, introduce migliori criteri di valutazione del reddito e del patrimonio, insieme a controlli più attenti;

RITENUTO di poter adottare l'indicatore ISEE al fine di calcolare la riduzione legata alle condizioni economiche svantaggiate con un beneficio in termini procedurali e di controllo;

DATO ATTO che la modifica regolamentare proposta non determina effetti sul gettito complessivo TARI;

A tal fine nel nuovo art. 40 si propone una modifica delle condizioni di accesso alla riduzione per il reddito

Vecchio art. 40

ART. 40

RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659 e 660, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nella parte variabile nelle ipotesi di seguito elencate:
A partire dal 1° gennaio 2014 le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nella parte variabile nei seguenti casi e per le seguenti percentuali di riduzione:

- A) **30%** abitazione con unico occupante, protrattasi per l'intero anno precedente all'anno d'imposizione;
- B) **30%** abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o per altro uso limitato o discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza principale, e dichiarando espressamente di non cedere l'alloggio in locazione o comodato;
- C) **30%** abitazioni di utente che risieda o dimori all'estero per più di 6 mesi nell'anno.
- D) **50 %** nei casi in cui le persone fisiche, soggetto passivo d'imposta, e i componenti del nucleo familiare versino in disagiate condizioni economiche, per cui il reddito familiare non sia superiore nell'anno di riferimento ad Euro 12.000,00 lordi; tale importo potrà essere aggiornato ogni anno laddove si riscontrasse che esso è inferiore al valore annuale di due pensioni minime, così come comunicato dagli Enti preposti (INPS).
- E) **30%** nei casi in cui le persone fisiche, soggetto passivo d'imposta, o i componenti del nucleo familiare siano in possesso di decreto previsto dall'art 3 comma 3 legge 104/92 (connotazione di gravità)

1 bis La riduzione di cui al comma 1 lettera D si applica alla parte fissa e alla parte variabile della tariffa.

2. Per usufruire delle riduzioni di cui ai commi precedenti, il contribuente è tenuto a produrre istanza ogni anno dal giorno 20/09 al giorno 20/10 dell'anno seguente, e la riduzione avrà valore per il solo anno d'imposta in corso al 20/01 di scadenza per la presentazione dell'istanza.

Per il 2014, primo anno di applicazione del tributo, le istanze di riduzione potranno essere presentate al Comune nei termini che saranno resi noti con Avviso pubblico con cui verrà fissata la data di decorrenza per la presentazione delle istanze stesse.

- 3.** Ricorrendo i presupposti per più riduzioni, non è consentito alcun cumulo delle stesse. In tal caso si applicherà la riduzione più vantaggiosa per il contribuente.
- 4.** Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147, le seguenti ipotesi sono esenti dal tributo:
 - Immobili adibiti a sedi comunali per coincidenza tra soggetto attivo e passivo del tributo.
- 5.** Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

PROPOSTA NUOVO ART 40

ART. 40

RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659 e 660, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nella parte variabile nelle ipotesi di seguito elencate:

A partire dal 1° gennaio 2018 le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nella parte variabile nei seguenti casi e per le seguenti percentuali di riduzione:

- A) **30%** abitazione con unico occupante, protrattasi per l'intero anno precedente all'anno d'imposizione;
- B) **30%** abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o per altro uso limitato o discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza principale, e dichiarando espressamente di non cedere l'alloggio in locazione o comodato;
- C) **30%** abitazioni di utente che risieda o dimori all'estero per più di 6 mesi nell'anno.
- D) **50 %** nei casi in cui le persone fisiche, soggetto passivo d'imposta, e i componenti del nucleo familiare versino in disagiate condizioni economiche, per cui L'ISEE in corso di validità sia inferiore ad Euro 6.000,00
- E) **30%** nei casi in cui le persone fisiche, soggetto passivo d'imposta, o i componenti del nucleo familiare siano in possesso di decreto previsto dall'art 3 comma 3 legge 104/92 (connotazione di gravità)

- 1 bis** La riduzione di cui al comma 1 lettera D si applica alla parte fissa e alla parte variabile della tariffa.
- 2.** Per usufruire delle riduzioni di cui ai commi precedenti, il contribuente è tenuto a produrre istanza ogni anno dal giorno 20/09 al giorno 20/10 dell'anno seguente, e la riduzione avrà valore per il solo anno d'imposta in corso al 20/01 di scadenza per la presentazione dell'istanza.
Le istanze di riduzione potranno essere presentate al Comune nei termini che saranno resi noti con Avviso pubblico con cui verrà fissata la data di decorrenza per la presentazione delle istanze stesse.
- 3.** Ricorrendo i presupposti per più riduzioni, non è consentito alcun cumulo delle stesse. In tal caso si applicherà la riduzione più vantaggiosa per il contribuente.
- 4.** Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147, le seguenti ipotesi sono esenti dal tributo:
- Immobili adibiti a sedi comunali per coincidenza tra soggetto attivo e passivo del tributo.
- 5.** Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

Marano di Napoli, 06/11/2017

Il Responsabile del Settore Tributi
dott. Paolo D'Auria



Il Dirigente Area Economico Finanziaria
Dott. Giuseppe Bonino





Comune di Marano di Napoli

Provincia di Napoli

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Letta e condivisa la Relazione istruttoria del Dirigente dell'Area Economico Finanziaria, in merito alla proposta di modifiche del regolamento IUC del Comune di Marano di Napoli.

Ritenuto che le motivazioni espresse in detta relazione istruttoria, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, rendono opportuno modificare il Regolamento comunale IUC, nel senso ivi proposto.

VISTI

- Il D.Lgs. 267/2000
- Lo Statuto Comunale
- Il Regolamento comunale della IUC

Acquisiti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 TUEL, di regolarità tecnica e contabile.

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di APPROVARE le seguenti modifiche al Regolamento comunale della IUC (IMU, TARI e TASI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 09/09/2014 disciplina l'imposta IUC nelle sue componenti IMU, TARI e TASI;

Sostituire l'Art. 40 "RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE" con il seguente:

ART. 40

RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659 e 660, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nella parte variabile nelle ipotesi di seguito elencate:

A partire dal 1° gennaio 2018 le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nella parte variabile nei seguenti casi e per le seguenti percentuali di riduzione:

- A) **30%** abitazione con unico occupante, protrattasi per l'intero anno precedente all'anno d'imposizione;
- B) **30%** abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o per altro uso limitato o discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza principale, e dichiarando espressamente di non cedere l'alloggio in locazione o comodato;
- C) **30%** abitazioni di utente che risieda o dimori all'estero per più di 6 mesi nell'anno.

- D) 50 % nei casi in cui le persone fisiche, soggetto passivo d'imposta, e i componenti del nucleo familiare versino in disagiate condizioni economiche, per cui L'ISEE in corso di validità sia inferiore ad Euro 6.000,00
- E) 30% nei casi in cui le persone fisiche, soggetto passivo d'imposta, o i componenti del nucleo familiare siano in possesso di decreto previsto dall'art 3 comma 3 legge 104/92 (connotazione di gravità)

1 bis La riduzione di cui al comma 1 lettera D si applica alla parte fissa e alla parte variabile della tariffa.

2. Per usufruire delle riduzioni di cui ai commi precedenti, il contribuente è tenuto a produrre istanza ogni anno dal giorno 20/09 al giorno 20/10 dell'anno seguente, e la riduzione avrà valore per il solo anno d'imposta in corso al 20/01 di scadenza per la presentazione dell'istanza.

Le istanze di riduzione potranno essere presentate al Comune nei termini che saranno resi noti con Avviso pubblico con cui verrà fissata la data di decorrenza per la presentazione delle istanze stesse.

3. Ricorrendo i presupposti per più riduzioni, non è consentito alcun cumulo delle stesse. In tal caso si applicherà la riduzione più vantaggiosa per il contribuente.

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147, le seguenti ipotesi sono esenti dal tributo:

- Immobili adibiti a sedi comunali per coincidenza tra soggetto attivo e passivo del tributo.

5. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

DARE ATTO che la presente modifica regolamentare entra in vigore dall'anno d'imposta 2018.

La Commissione Straordinaria

Prefetto Reppucci _____

Vice Prefetto De Caro _____

Dr. Greco _____



Il Segretario Generale
dott. Alberto Zurlo

COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

(Provincia di Napoli)

COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale n.51, del 16.11.2017

Oggetto: Proposta di modifica al Regolamento I.U.C (Componente TARI),

In prosieguo della convocazione odierna il Collegio esamina lo schema di deliberazione da sottoporre alla Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio, con facclusa relazione istruttoria redatta e sottoscritta dalla competente struttura dell'Ente, avente ad oggetto *la modifica parziale del Regolamento IUC*, approvato con atto deliberativo del Civico Consesso n.69 del 6/9/2014.

In particolare detta proposta, pervenuta al Collegio in data 10/11/2017 tramite pec, è mirata ad adeguare la normativa locale alle disposizioni in materia di determinazione dell'ISEE che, a partire dall'anno 2015, ha registrato sostanziali innovazioni.

L'Ente, a tale proposito, ritiene di poter adottare l'indicatore ISEE allo scopo di calcolare la riduzione della TARI legata alle condizioni economiche dei cittadini contribuenti, modificando opportunamente l'art.40 del vigente Regolamento IUC.

Ciò posto, l'Organo di Revisione,

- **Visto** l'art.239- comma 1 lett.b) n.7 del TUEL;
- **Visto** il parere favorevole della Dirigenza preposta;
- **Verificato** che la proposta in esame è conforme al disposto normativo di cui all' art.1-comma 639 e seguenti della Legge 147/2013- e che la TARI sarà anche oggetto di apposita valutazione in sede di redazione del bilancio 2018/2020,

Esprime

parere favorevole, nel testo così come formulato, alle modifiche del Regolamento IUC relativamente alle riduzioni di cui all'art.40 del Regolamento stesso.

Il Collegio raccomanda di proseguire nelle attività di verifica degli elementi posti a base dell'applicazione della tariffa, in particolare in relazione alle superfici tassabili, così da evitare evasione e/o prescrizione dell'imposta, in modo tale da garantire una più equa ripartizione del tributo sui cittadini.

Infine, in relazione alle esigenze di cassa dell'Ente e alle nuove norme di contabilità pubblica che inducono alla concentrazione dei flussi di spesa e di entrata nello stesso esercizio contabile, invita ad attuare anche per detto tributo tutte le azioni necessarie per incassare le entrate previste nei tempi consoni ad evitare potenziali squilibri di cassa, anche temporanei.

Del che è verbale.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Michelangelo Palermo

Dott. Achille Angrisani

Dott. Luciano Bloisi



The image shows three handwritten signatures, each written on a horizontal line. The top signature is the most stylized and cursive. The middle signature is more legible and appears to be 'Achille Angrisani'. The bottom signature is 'Luciano Bloisi'.

Mp

SI ATTESTA

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio "ON LINE" in data



Il Segretario Generale
- dott. Alberto Zurlo-

Divenuta esecutiva per scadenza dei termini di

Il Segretario Generale
-dott. Alberto Zurlo-

Il Presente atto viene assegnato all'ufficio